



Bruxelles, 20 settembre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0214(NLE)**

**12384/19
ADD 2**

**PI 129
CODEC 1407**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	6928/19
n. doc. Comm.:	11510/18 + ADD 1
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche - Adozione - Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

La Commissione osserva che l'Unione dispone di una competenza esterna esclusiva in materia di indicazioni geografiche e che aderisce all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona quale parte a sé stante. Tale competenza scaturisce dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2017 (causa C-389/15- Commissione contro Consiglio). Data la competenza esterna esclusiva dell'Unione, gli Stati membri non possono aderire all'atto di Ginevra a titolo individuale e non dovrebbero più proteggere essi stessi le indicazioni geografiche registrate di recente da paesi terzi che fanno parte del sistema di Lisbona. La Commissione, consapevole delle circostanze eccezionali date dal fatto che sette Stati membri sono Parti dell'accordo di Lisbona da molto tempo, che hanno registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale nell'ambito di tale accordo e che è necessario assicurare una transizione agevole, sarebbe stata disposta ad accettare, in via eccezionale, che nel caso specifico la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Francia, l'Ungheria, l'Italia e il Portogallo fossero autorizzati ad aderire all'atto di Ginevra nell'interesse dell'UE.

La Commissione si oppone fermamente alla possibilità avanzata con insistenza dal Consiglio di autorizzare tutti gli Stati membri dell'UE che lo desiderano a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi insieme all'Unione, adducendo come motivazione la regolarizzazione dei diritti di voto dell'Unione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dell'atto di Ginevra, anziché le circostanze eccezionali descritte sopra.

La Commissione tiene inoltre a rammentare che, poiché l'Unione ha esercitato la propria competenza interna in materia di indicazioni geografiche agricole, gli Stati membri dell'UE non possono disporre di propri sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche agricole.

Di conseguenza, la Commissione si riserva il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili contro la decisione del Consiglio e ritiene comunque che questo caso non possa costituire un precedente per altri accordi internazionali/dell'OMPI vigenti o futuri, in particolare, ma non esclusivamente, qualora l'UE abbia già ratificato per proprio conto accordi internazionali in virtù della sua competenza esclusiva.
